



Provincia di Cremona

## **ALLEGATO 1 - Controdeduzioni alle osservazioni pervenute tra adozione ed approvazione**

**Premessa:** Il presente documento concerne il recepimento di alcune indicazioni nonché la proposta di controdeduzioni alle osservazioni in merito alla verifica regionale della variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Cremona in conformità alle disposizioni contenute nella l.r. n. 12/05 “Legge per il governo del territorio” e alla l.r. n. 31/14 “*Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato*”, con particolare riferimento al rispetto della soglia regionale di riduzione del consumo di suolo e quindi alla compatibilità della stessa variante con gli atti di programmazione e pianificazione regionale (Piano Territoriale Regionale).

Considerato che il contenuto della variante si configura solo come integrazione al PTCP vigente in adeguamento al PTR integrato ai sensi della l.r. 31/14 Regione Lombardia si precisa che la verifica regionale sopra richiamata si riferisce esclusivamente ai contenuti della variante così come specificati nella Relazione tecnica (Allegato 2) e confluiti nel nuovo art. 15 bis della Normativa del PTCP (Allegato 5) fornendo però utili indirizzi anche per una prossima variante in relazione a norme e strumenti sovraordinati intervenuti successivamente all'ultima variante del PTCP (DCP 113/2013).

Pertanto, il presente documento considera tutte le indicazioni presenti nell'ALLEGATO A (VERIFICA REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA L.R. 11 MARZO 2005, n. 12 “LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO” DELLA VARIANTE DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA - DELIBERA CONSILIARE PROVINCIALE n. 33 del 21/12/2020 “ADOZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE AL PTCP IN ADEGUAMENTO AL PTR AI SENSI DELLA L.R. 31/2014) di cui alla Deliberazione n. XI/4809 del 31/05/2021 della Regione facendo una sostanziale distinzione tra osservazioni in merito ai contenuti del PTR integrato ai sensi della LR 31/2014 (**OSSERVAZIONI PTR LR 31/14**) e osservazioni da tenere in considerazione per un prossimo aggiornamento al PTCP, in relazione alle disposizioni sovraordinate e ai criteri attuativi emanati successivamente all'ultima variante al PTCP del 2013 (**OSSERVAZIONI PROSSIMA VARIANTE PTCP**); esse vengono di seguito scandagliate in ordine cronologico rispetto a quanto contenuto nel parere regionale.

#### **OSSERVAZIONI PROSSIMA VARIANTE PTCP:**

##### **CONFORMITA' ALLA LR 12/05:**

**Si segnalano in particolare:**

- art. 11, comma 4, il quale prevede:
- che le Province possano istituire i rispettivi registri delle cessioni dei diritti edificatori per l'applicazione della perequazione con caratteri ed effetti sovracomunali definendo altresì criteri omogenei per l'aggiornamento e la pubblicità dei registri comunali;
- l'individuazione nel PTCP delle aree destinate alla creazione di parchi anche sovracomunali (all'interno delle quali i Comuni possono attribuire un incremento del 20% dei diritti edificatori da trasferire prioritariamente negli ambiti di rigenerazione);
- art. 11, comma 5 septies, che per la risoluzione di eventuali contrasti con disposizioni limitative presenti nei piani territoriali sovraordinati che impediscano di usufruire del diritto edificatorio aggiuntivo attribuito ai sensi dei nuovi commi 5, 5 ter e 5 sexies, del medesimo art. 11, l.r. 12/05, prevede la possibilità della assunzione di una deliberazione

**derogatoria da parte dell'ente competente all'approvazione del piano sovraordinato, sulla base di una istanza comunale;**

#### **Controdeduzione:**

Il tema della perequazione, seppur promosso da Regione sino dalla entrata in vigore della l.r. 12/05, non ha ancora visto la relativa applicazione concreta nei contesti Provinciali ma solo qualche sperimentazione a livello Comunale; il dibattito tecnico e scientifico venuto meno dopo la necessità di adoperarsi verso una legge in tema di consumo di suolo ha di fatto interrotto un processo in divenire funzionale a dare credito al tema della perequazione alle diverse scale territoriali. Dopo l'adeguamento al PTR in tema di consumo di suolo da parte del PTCP risulterà più fattibile ragionare in termini di bilanci ecologici di suolo poiché diventeranno fondamentali i calcoli delle superfici urbanizzate, nonché i "valori" delle aree; pertanto, sarà possibile garantire un controllo e una gestione territoriale tramite strumentazione GIS la quale potrà considerarsi pertinente anche per implementare regole, strumenti e criteri atti a supportare lo strumento della perequazione territoriale a scala Provinciale. Auspicando che il dibattito scientifico/tecnico in merito a tale tematica torni alla ribalta per confronti pertinenti tra enti si fa presente che comunque la Provincia di Cremona tratterà certamente la tematica nella prossima variante generale poiché una gestione delle aree soggette a trasformazione urbanistica viste in un'ottica di applicazione della Norma per la riduzione del consumo di suolo, può già fornire le basi necessarie per garantire una futura complementarietà con la disciplina pianificatoria della perequazione territoriale.

#### **OSSERVAZIONI PTR LR31/14**

**- art. 17, comma 11, che è stato integrato dalla l.r. 18/19 al fine di consentire la modifica, sempre con modalità semplificate, dei PTCP e del PTM, in luogo della variante ordinaria, anche in tutti quei casi dove la presenza di disposizioni particolarmente restrittive degli stessi PTCP/PTM non avrebbe consentito l'attivazione degli interventi di rigenerazione a livello comunale (norma circoscritta agli ambiti del tessuto urbano consolidato e a quelli individuati ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera e quinquies, anche qualora individuati con la modalità speditiva di cui all'art. 8 bis, comma 1, della medesima l.r. 12/05);**  
**- art. 40 ter, volto a disciplinare il recupero degli edifici rurali esistenti che versano in stato di dismissione o abbandono dall'uso agricolo, che prevede al comma 4 che "Nel caso in cui l'intervento di recupero edilizio sia assoggettato anche a previsioni impeditive dello stesso, contenute in piani territoriali di enti sovracomunali, l'efficacia della deliberazione comunale di cui al comma 3 è subordinata all'assunzione di una deliberazione derogatoria del piano territoriale da parte dell'organo dell'ente sovracomunale competente alla sua approvazione".**

#### **Controdeduzione:**

In generale sul tessuto consolidato non sono presenti nel PTCP della provincia di Cremona tutele tali da richiedere l'attivazione di varianti in caso di proposte di rigenerazione urbana o territoriale da parte di altra strumentazione urbanistica, fatte salve le tutele e le salvaguardie che a prescindere dal tipo di intervento di rigenerazione proposto, dovranno comunque considerarsi senza possibilità di variazione (es. reti ecologiche) o qualora modificabili, dovranno comunque seguire le disposizioni previste dalla Normativa del PTCP in quanto principalmente strumento avente efficacia paesaggistico-ambientale. L'art. 17 comma 11 disciplina di prevedere modalità semplificate per consentire l'attuazione di interventi di rigenerazione ma tale norma risulta già recepita nell'art. 34 della normativa del PTCP vigente il quale disciplina Modalità semplificate (es. tramite Accordi di Programma) per la modifica/variazione del

contenuto prevalente relativo alle Aree Agricole Strategiche (art. 18 comma 4 lettera c), che risulta poi l'unica variazione plausibile nei confronti di aree definite della rigenerazione; nel caso in cui invece gli interventi facciano riferimento ad aree già consolidate ma relative sempre agli ambiti agricoli strategici, le variazioni del PTCP avverrebbero nei tempi del parere di compatibilità di cui all'art. 13 comma 5 della LR 12/05.

Per quanto riguarda l'art. 40 ter. della LR 12/05 si fa presente che viene integralmente recepito nel nuovo art. 15bis della normativa del PTCP alla lettera d.

#### **OSSERVAZIONI PROSSIMA VARIANTE PTCP:**

**Con riferimento alla Normativa del PTCP, in relazione alla conformità alla l.r. 12/05, si ritiene necessario segnalare fin da ora che quanto formulato nell'art. 11 -Direttive per la redazione del Governo del Territorio (PGT), al comma 11, non trova coerenza con la disciplina dettata dalla l.r. 12/05, art. 13. Nel merito si evidenzia che la possibilità di prevedere la sospensione, come indicato al richiamato art. 11 delle norme del PTCP, del termine di 120 giorni per richiedere documentazione integrativa e quindi effettuare la valutazione di compatibilità di cui all'art. 13, comma 5, della l.r. 12/05, non trova alcun riscontro nella stessa l.r. 12/05 dove, anzi, si afferma che la mancata espressione di detta valutazione nei termini di legge, corrisponde ad una valutazione positiva. Nell'ambito delle citate disposizioni non è altrettanto contemplata la possibilità che "qualora le integrazioni non pervengano entro tre mesi dalla richiesta, la domanda di espressione del parere di compatibilità sarà considerata decaduta e l'intera documentazione restituita al Comune".**

**Si segnala anche una formulazione non chiara rilevata all'art. 41 (Variante al PTCP: la procedura di approvazione) al comma 1, riportata sottolineata: "L'approvazione della Variante al PTCP avviene secondo le procedure di cui all'art. 17 commi da 1 a 10 della l.r. 12/05:**

**1. qualora fosse necessario, i Comuni interessati adeguano il proprio Piano di Governo del Territorio entro due anni dalla data di approvazione della Variante al PTCP secondo le procedure di legge".**

#### **Controdeduzione:**

Per l'art. 11 del PTCP citato si erano considerate come riferimento pertinente anche le disposizioni Nazionali in merito al procedimento amministrativo (L. 241/90 e s.m.i), considerando che il governo del territorio è definito materia concorrente tra Regione e Stato così come disposto dall'articolo 117 della Costituzione.

Sulla questione la giurisprudenza costituzionale, con decisione n. 307 del 2003, ha statuito che il "governo del territorio" comprende, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività. Trattasi di ambiti che rientrano nella sfera della potestà legislativa concorrente delle Regioni a Statuto Ordinario, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, con il solo vincolo del rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.

Inoltre si fa presente che una successiva decisione della Consulta, sentenza n. 362 del 2003, ha ritenuto che l'urbanistica e l'edilizia rientrino nell'ambito più ampio del governo del territorio e, quindi, nella competenza concorrente di Stato e Regioni.

Con sentenza n.196 del 2004, la Consulta ripropone l'indirizzo fornito l'anno precedente, sentenze n. 307 e n. 362 del 2003, affermando che "nei settori dell'urbanistica e dell'edilizia i poteri legislativi regionali sono senz'altro ascrivibili alla nuova competenza di tipo concorrente in tema di "governo del territorio".

Decisivo è anche quanto affermato dalla Corte con la sentenza n. 303 del 2003, secondo cui "la parola "urbanistica" non compare nel nuovo testo dell'art. 117, ma ciò non autorizza a ritenere che la relativa materia non sia più ricompresa nell'elenco del terzo comma: essa fa parte del "governo del territorio".

Le regioni quindi possono legiferare in detta materia, specie se destinatarie di competenza legislativa concorrente, come nel caso del "governo del territorio". Infine la Corte, decisione n. 343 del 2005, ha ritenuto che "La materia edilizia rientra nel governo del territorio, come prima

*rientrava nell'urbanistica, ed è quindi oggetto di legislazione concorrente, per la quale le regioni debbono osservare, ora come allora, i principi fondamentali ricavabili dalla legislazione statale".* Ed è per questo che, nonostante i dubbi interpretativi, si deve optare per una competenza concorrente, quale opportunità per una scelta condivisa, considerando in particolare che le norme sul procedimento amministrativo fanno riferimento alla legge 241/90 e s.m.i. dove il comma 2 dell'Art. 29 (Ambito di applicazione della legge) prevede che: *"Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge".*

Per completezza si riportano di seguito gli art. pertinenti riferiti alla 241/90:

Art. 2 c. 7 L. 241/90 (sospensione termini)

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

Art. 6 c. 1 LR 1/2012 (interruzione termini)

I termini di cui all'articolo 5, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, della L. 241/1990:

[...]

d) sono interrotti a seguito di comunicazione, a cura del responsabile del procedimento, di istanza irregolare o incompleta, con indicazione delle cause di irregolarità o incompletezza e assegnazione al richiedente di un termine per provvedere non superiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione; i termini iniziano nuovamente a decorrere dall'avvenuta regolarizzazione o dal completamento della domanda. Sono fatte salve disposizioni specifiche in materia di procedure concorsuali.

## **OSSERVAZIONI PROSSIMA VARIANTE PTCP**

Dall'esame generale del PTCP vigente (approvato nel 2003), si evidenzia tuttavia la necessità di un aggiornamento nel quadro conoscitivo e nelle normative di riferimento in materia di difesa del suolo. Si ricorda, a tal proposito, che il quadro conoscitivo e normativo in materia di prevenzione del rischio geologico e idrogeologico nella pianificazione territoriale e di difesa del suolo, già rappresentato dal P.A.I., negli ultimi anni è stato implementato con:

- il Piano di Gestione del Rischio delle Alluvioni (PGRA) approvato con DPCM 27/10/2016 (pubblicato sulla G.U. n. 30 del 6/2/2017), che individua aree potenzialmente interessate da allagamenti e ne classifica la pericolosità e il rischio; tali aree integrano e talvolta ampliano le previgenti fasce del P.A.I.. Il PGRA inoltre individua ARS (Aree a Rischio Significativo), oggetto di misure specifiche per la riduzione e gestione del rischio, alcune delle quali interessano il territorio provinciale;
- i primi aggiornamenti delle mappe di pericolosità e rischio che sono stati resi disponibili nel 2019 e nel 2020, ai quali ne seguiranno altri a cadenza presumibilmente annuale. Il processo di aggiornamento del P.G.R.A., consistente nell'aggiornamento delle misure si concluderà nel 2021 con l'approvazione della revisione del Piano stesso;

la variante normativa al P.A.I che ha introdotto il nuovo Titolo V "Norme di coordinamento tra il PAI e il PGRA" e le disposizioni regionali concernenti l'attuazione del PGRA nei settori urbanistico e di pianificazione dell'emergenza (d.g.r. 19/06/2017 n. X/6738, pubblicata sul B.U.R.L. n. 25 del 21/06/2017); quest'ultima d.g.r. integra anche i criteri di redazione della componente geologica dei P.G.T comunali, definiti dalla d.g.r. IX/2616/2011;

- una serie di studi di approfondimento idraulico e idrogeologico, elencati nell'aggiornamento dell'allegato 1 alla d.g.r. 2616/2011, approvato con d.g.r. 10 maggio 2021, n. XI/4685, contenente un certo numero di studi riferiti a situazioni della provincia Cremona;
- le modifiche dell'area a rischio idrogeologico molto elevato del P.A.I. 053-LO-CR operate dal Comune di Cremona attraverso il suo P.G.T.;
- l'aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (d.g.r. 11/07/2014 n. X/2129). Considerato che per le mappe del PGRA vengono previsti dalla direttiva 2007/60CE e dalle norme del PAI frequenti aggiornamenti, per quanto riguarda la rappresentazione del quadro conoscitivo, attualmente rappresentato nella Tavola D e indipendentemente dall'adeguamento cartografico che verrà prodotto, si ritiene opportuno anche individuare un meccanismo che garantisca la possibilità del suo aggiornamento periodico, oppure una norma specifica che rinvii alla versione aggiornata così come pubblicata sul Geoportale della Lombardia.

#### **Controdeduzione:**

A tal proposito verrà avviata una variante al PTCP con il fine di recepire tali contenuti; si fa presente comunque che essendo di carattere sovraordinato risulta di fatto obbligo di legge il corretto recepimento da parte dei Comuni in seno alla loro strumentazione urbanistica. Si fa altresì presente che la Provincia, già dalla loro entrata in vigore, ha verificato la corretta applicazione nei tempi del parere di compatibilità al PGT di cui all'art. 13 comma 4 della LR 12/05. Ad ogni modo, al fine di fornire riferimenti utili per orientare correttamente la pianificazione comunale in seno alla tematica geologica-idrogeologica e sismica è stata inserita all'art. 15 bis, comma e) la frase seguente: *"Inoltre, in materia di pianificazione del rischio idrogeologico e geologico, la Provincia valuta la conformità degli strumenti urbanistici alle normative di settore (P.A.I./P.G.R.A., norme sul rischio sismico)"*.

#### **OSSERVAZIONI RIFERITE ALL'ADEGUAMENTO DEL PTCP ALLA L.R. 31/14 PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO E PER LA RIGENERAZIONE:**

##### **OSSERVAZIONI PTR LR31/14**

- Si richiede di rafforzare i contenuti riferiti agli Ato nel PTCP, richiamandoli esplicitamente anche nella Normativa, ovvero precisando all'art. 15 bis che il PTCP assume gli Ato e i criteri regionali d'Ato ("Criteri per orientare la riduzione del consumo di suolo per Ato" dell'Integrazione PTR), di cui la Provincia ripropone i contenuti riportandoli nella Relazione Tecnica della variante al PTCP.

#### **Controdeduzione:**

Aggiunta alla lettera b) dell'art. 15bis facendo presente che eventuali differenziazioni di scala a maggior dettaglio riferite alle ATO per la soglia di riduzione del consumo di suolo verranno valutate in sede di prossima variante per dare modo di garantire in questa fase una prima sperimentazione tra enti in merito a tale tematica.

##### **OSSERVAZIONI PTR LR31/14**

- Esplicitare se il PTCP assume le soglie di riduzione del consumo di suolo indicate nell'Integrazione PTR in riferimento agli scenari temporali indicati nello stesso PTR;



- Chiarire se il PTCP intende trasferire indifferentemente su tutti i Comuni le soglie indicate nell'Integrazione PTR, garantendo la possibilità ai Comuni di assumere l'intero range di valori minimo-massimo indicati in particolare per la destinazione residenziale, ovvero un valore predefinito (il valore massimo del range o comunque un valore superiore al minimo del range) al fine di considerare una quota percentuale di riserva per la Provincia, per rendere possibile la realizzazione di interventi che non incidono sul bilancio del consumo di suolo comunale ma che incidono sul bilancio provinciale e regionale.

**Controdeduzione:**

Aggiunta alla lettera e) dell'art. 15bis dopo la frase "*Piano Territoriale Regionale integrato dalla L.R. 31/2014*". Si fa presente che l'opzione di considerare una quota in più di percentuale di riduzione del consumo di suolo da demandare ai Comuni come riserva per la soglia di riduzione a scala Provinciale, non viene proposta con la presente variante in quanto avrebbe richiesto un'ampia concertazione con i Comuni non permettendo quindi di adeguare il PTCP nei tempi previsti dalla norma transitoria della LR 31/14; inoltre, una operazione di modifica delle percentuali richiederebbe la riapertura, già chiusa positivamente, delle fasi di VAS. Ad ogni modo, viene proposta una alternativa dispositiva mediante un criterio di valutazione in seno all'art.15bis atto a garantire un monitoraggio delle riduzioni di consumo di suolo attuate dai Comuni al fine di valutare eventuali future varianti che avranno incidenza solamente sulla soglia provinciale, utilizzando gli strumenti previsti dai Criteri del PTR e dalla disciplina del PTCP già vigente.

**OSSERVAZIONI PTR LR31/14**

Si precisa inoltre che la Provincia di Cremona, avendo assunto nel PTCP le soglie di riduzione del consumo di suolo indicate nell'Integrazione del PTR sarà tenuta a recepire nel PTCP eventuali nuove indicazioni date dalla Regione nel PTR sugli obiettivi di riduzione del consumo di suolo a seguito dell'esito del primo monitoraggio regionale. Si rappresenta la necessità di verificare e approfondire al livello provinciale le analisi dei suddetti dati di monitoraggio, al fine di valutare l'opportunità di definire e introdurre nel PTCP le soglie di riduzione del consumo di suolo che risulteranno da tali verifiche.

**Controdeduzione:**

Alla lettera e) dell'art. 15bis prima della frase "*Le soglie di cui ai Criteri Regionali sono comunque da intendersi come tendenziali e sottoposte a una fase di sperimentazione tra i vari livelli di pianificazione*" è stata inserita una disposizione di recepimento dei futuri monitoraggi regionali al fine di valutare un adeguamento delle le soglie di riduzione del consumo di suolo a scala provinciale o per ATO.

**OSSERVAZIONI PTR LR31/14**

In riferimento al recepimento nel PTCP dei Criteri dell'Integrazione PTR (rif. Normativa Art. 15bis c.1 lett. c), ai fini di una completa restituzione anche ai Comuni dei contenuti cui riferirsi nei PGT per l'attuazione della l.r. 31/2014, si rappresenta l'opportunità di integrare la Normativa richiamando esplicitamente i diversi aspetti, non solo quantitativi, indicati nei criteri regionali (rif. elaborato "Criteri per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo" dell'Integrazione PTR).

È inoltre opportuno richiamare esplicitamente nel PTCP anche quanto disposto nei criteri regionali in merito alle varianti di cui all'art. 97 della l.r. 12/2005 (SUAP).

In riferimento alle modalità di stima degli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo da assumersi in seno ai PGT, si richiede di esplicitare, al medesimo art. 15 bis della Normativa, che il PTCP assume, senza introdurre ulteriori specificazioni, le modalità

**introdotte dall'Integrazione PTR per la stima degli obiettivi di sviluppo dei PGT (rif. capitolo 2.3 "Stima dei fabbisogni" dei Criteri dell'Integrazione PTR).**

**Controdeduzione:**

Aggiunta alla lettera **c)** dell'art. 15bis come mero recepimento dei diversi aspetti indicati nei criteri regionali al fine di indirizzare le varianti ai PGT in adeguamento alla LR 31/14.

**OSSERVAZIONI PTR LR31/14**

**E' altresì opportuno richiamare i disposti dell'art. 5 comma 4 della l.r. 31/2014 per i quali "fino all'adeguamento di cui al comma 3 e, comunque fino alla definizione nel PGT della soglia comunale del consumo di suolo [...] i comuni possono approvare varianti generali o parziali del documento di piano e piani attuativi in variante al documento di piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero, computato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e riferito alle previsioni del PGT vigente alla data di entrata in vigore della presente legge oppure del primo PGT se entrato in vigore successivamente a tale data". In riferimento a quanto riportato in normativa relativamente al bilancio ecologico del suolo (rif. Normativa Art. 15bis c.1 lett. a), si rappresenta la necessità di modificare la normativa stessa al fine di evidenziare che negli strumenti urbanistici comunali deve essere in primo luogo perseguita la riduzione del consumo di suolo, oltre che comunque garantito un bilancio ecologico del suolo almeno pari a zero, in riferimento a quanto indicato nella l.r. 31/2014 e nei Criteri dell'Integrazione PTR.**

**Controdeduzione:**

Integrazione della lettera **a)** dell'art. 15bis.

**OSSERVAZIONI PTR LR31/14**

**Si rappresenta la necessità di modificare la normativa, introducendo uno specifico riferimento alla verifica provinciale degli atti del PGT ai sensi dell'art. 5 comma 4 della l.r. 31/2014 rispetto al corretto recepimento dei criteri dell'Integrazione PTR per la riduzione del consumo di suolo.**

**Controdeduzione:**

Integrazione della lettera **b)** dell'art. 15bis.

**OSSERVAZIONI PTR LR31/14**

**Rispetto al tema della rigenerazione urbana e territoriale, si rappresenta l'opportunità di integrare i contenuti della variante al PTCP con ulteriori elementi finalizzati a garantire la considerazione dei contenuti proposti nell'Integrazione PTR:**

**- la considerazione degli "Areali di programmazione della rigenerazione territoriale" individuati nell'Integrazione PTR.**

**Controdeduzione:**

Integrazione della lettera **d)** dell'art. 15bis.

**- la segnalazione di eventuali contesti di rigenerazione che possono essere riconosciuti quali "Aree di rigenerazione di interesse di scala strategica" (rif. capitolo 5 dei Criteri dell'Integrazione PTR);**

**Controdeduzione:**

Integrazione della lettera **d)** dell'art. 15bis avvalendosi di cartografia analitica già presente nel PTCP (Carta del degrado paesistico ambientale) si è aggiunta una disposizione in grado di



orientare i Comuni verso analisi mirate in contesi potenzialmente oggetto di rigenerazione urbana a scala vasta.

**- il richiamo della necessità per i Comuni di individuare gli ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione e di definire strategie e modalità attuative per gli interventi, nonché di individuare le aree della rigenerazione nella Carta del consumo di suolo (rf. capitoli 5 e 4 dei Criteri dell'Integrazione PTR).**

**Controdeduzione:**

Integrazione della lettera **d)** dell'art. 15bis.

---

**COMPATIBILITÀ CON GLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE REGIONALE**

**OSSERVAZIONI PROSSIMA VARIANTE PTCP – DG Paesaggio**

**Pur riconoscendo la reale situazione di stasi economica del momento, si ritiene che la variante in esame avrebbe potuto essere oggetto di più attente valutazioni nell'orientare le attività di trasformazioni urbanistico-edilizie, in particolare sulle aree degradate o dismesse, da riqualificare o rigenerare, in sintonia sia con la Lr.31/14 che con gli indirizzi di Tutela del PPR, parte IV “Riqualificazione paesaggistica e contenimento dei potenziali fenomeni di degrado”, dove vengono individuate le aree e gli elementi di criticità, cui corrispondono indirizzi di riqualificazione e indirizzi di contenimento e prevenzione del rischio, proponendo le possibili modalità di intervento. In particolare, si segnalano le indicazioni per i fenomeni di degrado dovuti a processi di infrastrutturazione, trasformazioni della produzione agricola e zootecnica, sotto-utilizzo e abbandono, con particolare riferimento agli insediamenti agricoli dimessi ecc.....**

**Controdeduzione:**

Tra gli obiettivi del vigente PTCP il tema relativo ad orientare le trasformazioni urbane verso aree da riqualificare o verso quelle a migliore compatibilità ambientale era stato già incluso con la genesi del PTCP avvenuta nel 2003 e integrato, per gli aspetti paesaggistici e ambientali, con le varianti del 2009 e 2013; ad oggi, essendo che la Norma regionale per il governo del territorio non fornisce potestà prescrittiva in merito a tale tematica si è convenuto, considerando le indicazioni pertinenti già fornite nei vari anni attraverso i pareri di compatibilità, in riferimento ai corposi contenuti orientativi (si veda ad esempio la Carta del degrado paesistico ambientale, la Carta delle opportunità insediative, le Carte delle compatibilità ambientali di cui all'allegato 3 del PTCP ecc.) e prescrittivi nei confronti della pianificazione comunale, di non aggiornare la banca dati del PTCP funzionale ad orientare le scelte strategiche dei PGT; poiché alcuni fattori, come la stasi economica da un lato e la difficoltà incontrata per costruire un lessico comune tra vari enti in merito alle banche dati ambientali ora vigenti nel PTCP dall'altro, hanno fatto slittare tale necessità.

Difatti la componente analitica e progettuale del PTCP era stata già improntata in un ottica di sostenibilità ambientale economica e sociale riferendosi alle “buone” prassi pianificatorie, tutte funzionali a garantire un minore consumo di suolo e orientare le trasformazioni verso zone a miglior compatibilità sotto il profilo della tutela paesistica e ambientale. Pertanto, anche da quanto si legge nella LR 12/05, la tutela paesistica di maggior dettaglio è demandata ai Comuni

in quanto la Provincia, ad oggi, non dispone di analisi di maggior dettaglio tali da poter aggiornare le tavole del PTR. Questo vale anche per quanto riguarda l'individuazione di nuovi PLIS che, in questi anni di gestione, hanno dimostrato essere deboli istituti e troppo facilmente mortificabili da ripetute modifiche di perimetrazione in senso negativo dettate da priorità di trasformazione urbanistica definite con i PGT nonché, con scarse se non nulle iniziative riguardanti la loro gestione tramite Programmi Pluriennali di Attuazione da parte dei Comuni.

Il fatto di considerare il "Po Grande 5" come pretesto per valutare scenari plausibili di trasformazione urbana e ambientale risulta alquanto difficile vista la situazione generale delle Province; sperimentazioni di area vasta già faticosamente implementate di fatto non hanno mai avuto riscontri concreti di carattere territoriale se non per la formazione di poli industriali sovracomunali, mentre quelle atte a definire solamente strategie di sostenibilità di scala vasta sotto vari aspetti sono naufragate per difficoltà di gestione e campanilismi.

Si colgono con favore le indicazioni relative al ridisegno del "verde provinciale", tuttavia nella realtà dei fatti il disegno odierno è risultato in molti casi un fattore di impedimento per le trasformazioni urbane e agricole. Pertanto una nuova progettazione della rete verde e la sua tutela da parte del PTCP con disposti prescrittivi che di fatto sono già in essere, andrebbe inquadrata in una variante *ad hoc* coinvolgendo vari attori come le varie associazioni di categorie, i proprietari del patrimonio agricolo e gli enti territoriali con il fine di garantirne una proficua implementazione e gestione.

Una strategia di livello provinciale in grado di far emergere maggiormente gli elementi paesaggistici e ambientali da salvaguardare prioritariamente e gli ambiti dove convogliare le azioni di recupero sia attraverso una rappresentazione cartografica che nella formulazione di nuove disposizioni prescrittive concretamente è già presente nel PTCP anche se certamente integrabile e maggiormente dettagliabile ma, anche in tal caso, vanno considerate le premesse anzidette.

#### **OSSERVAZIONI PROSSIMA VARIANTE PTCP - UA-Protezione civile**

**In riferimento a quanto previsto dal Codice di Protezione Civile D.Lgs 1/2018, i PTCP, come strumento pianificatorio territoriale di area vasta devono coordinarsi con i Piani di Protezione Civile Provinciali nella sua interezza, o con quelli di settore, riguardanti i singoli rischi.**

#### **Controdeduzione:**

L'Art. 10 del PTCP fornisce le direttive per la redazione e per l'adeguamento dei piani provinciali di settore dove all'interno è indicato il Programma provinciale di previsione e prevenzione della Protezione civile indicando i Piani di emergenza approvati o studi specifici di settore.

Di fatto alcuni di essi sono stati aggiornati (il piano di Emergenza provinciale del rischio idraulico del Fiume Po, aggiornamento 2012-2013, il "Piano di Emergenza Provinciale del rischio idraulico area cremonese orientale) o in corso di aggiornamento (es. redazione degli atti relativi alla predisposizione del "Piano Provinciale di protezione civile relativo al rischio Idraulico dei fiumi Adda e Serio) e per i quali l'informativa pertinente e le pubblicazioni previste per legge sono state fatte e pertanto, si tratterebbe solo di aggiornare l'art. citato del PTCP con i riferimenti pertinenti; tuttavia, poiché alcuni studi sono in fase di completamento si è convenuto di aggiornare la normativa del PTCP in tal senso con la prossima variante.

Pertanto, l'incremento della resilienza del territorio auspicata per una maggior tutela della sicurezza dei cittadini, del contesto socio-economico e ambientale è implicita negli aggiornamenti anzidetti dove, di fatto, vengono indicati gli elementi qualitativi e quantitativi in grado di promuovere azioni atte alla riduzione del rischio in alcune aree particolarmente critiche, sia rispetto a fonti di pericolo naturale che antropico.

Tutti i contenuti relativi agli scenari di rischio, riportati nei piani di emergenza comunale e/o provinciale, vengono considerati nella pianificazione territoriale provinciale e verificati con gli scenari di rischio riportati negli studi geologici di supporto ai PGT; difatti, tutti gli strumenti già vigenti sono funzionali già ad orientare le scelte strategiche nei tempi e nei modi del parere di compatibilità previsto ai sensi dell'art. 13 comma 4 della LR 12/05.

L'opportunità suggerita di preservarne l'integrità anche in termini di continuità del collegamento (sia trasportistico, viabilistico, sia energetico e di telecomunicazioni) identificando le cosiddette Infrastrutture Critiche al fine di poter garantire un mantenimento del benessere socio-economico anche in situazioni emergenziali sarà compito di una prossima variante al PTCP anche se di fatto viene già assolto dalla strumentazione di settore del PTCP in seno agli aggiornamenti anzidetti.

La richiesta di allineare la pianificazione di protezione civile al nuovo strumento di promozione e sviluppo del suo territorio verrà vagliata nella prossima variante al PTCP in quanto richiede livelli di concertazione con una moltitudine di enti e portatori di interessi legati al territorio.

#### **UO Difesa del suolo e gestione attività commissariali**

**Non si rilevano osservazioni in merito alla variante del PTCP.**

#### **OSSERVAZIONI PROSSIMA VARIANTE PTCP - DG Ambiente e Clima**

**Nel merito della tipologia di variante allo strumento pianificatorio provinciale, emerge come la tematica della rigenerazione dei siti contaminati sia di primaria importanza, non trovando però nella proposta di variante al PTCP alcun riferimento specifico.**

#### **Controdeduzione:**

Secondo le disposizioni della LR 12/05 la tematica dei siti contaminati e quindi la loro individuazione appare principalmente una competenza demandata alla pianificazione comunale (crf. Art. 8-bis; Art. 10 ; Art. 11; Art. 43; Art. 83 ); nella fattispecie, la norma regionale non sembra attribuire specifiche competenze alla Pianificazione provinciale, tuttavia la tematica sarà sicuramente oggetto di analisi e studio nella prossima variante al PTCP quando, anche la pianificazione comunale, in riferimento ai disposti normativi in tema di consumo di suolo, di fatto individuerà a una scala di maggiore dettaglio le aree effettivamente contaminate. Una gestione dei siti contaminati richiederebbe studi specifici anche solo per individuare le priorità d'azione di scala vasta e pertanto necessiterebbe di un'ampia partecipazione nonché studi e analisi ambientali pertinenti che di fatto ad oggi esulano dalle competenze del PTCP. Tuttavia considerando che il PTCP risulta uno strumento con efficacia paesistica-ambientale e che la tematica dei siti contaminati risulta di fatto strettamente interrelata con la tutela del paesaggio e dell'ambiente nel suo complesso, si può confermare che con la prossima variante tali tematiche verranno trattate.

Rispetto a quanto detto non pare opportuno in questa fase integrare il quadro ambientale nel "Rapporto preliminare" di VAS, approfondendo degli aspetti che invece, come detto, verranno

approfonditi compiutamente nella prossima variante con a disposizione una banca dati sicuramente più completa in relazione a quanto verrà prodotto nei PGT.

Gli aspetti da considerare saranno:

- elencazione dei siti contaminati e potenzialmente contaminati (banca dati AGISCO);
- sintetica analisi dello stato dei procedimenti (distinzione tra siti contaminati, potenzialmente contaminati, bonificati);
- sintetica analisi delle matrici ambientali impattate e principali contaminanti riscontrati;
- accenno ai valori di fondo naturale che interessano le acque sotterranee di alcuni comuni della provincia come definito dalla D.G.R. n. 3903 del 23/11/2020.

#### **OSSERVAZIONI PROSSIMA VARIANTE PTCP - DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi**

**Con riferimento alla documentazione messa a disposizione, verificato che la variante in oggetto, che si configura come adeguamento al PTR ai sensi della l.r. 31/2014, non riguarda ambiti di competenza della scrivente Direzione Generale, non si esprimono osservazioni in merito.**

**Si coglie tuttavia l'occasione per suggerire all'Amministrazione Provinciale, in occasione della prossima variante del Piano, un aggiornamento della perimetrazione degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico (AAS), che in occasione della prima stesura era stata fatta in maniera piuttosto estensiva, lasciando ai Comuni la facoltà di operare modifiche (secondo due diverse procedure) e di ricondurre alcuni ambiti, nei propri PGT, alla fattispecie delle "altre aree destinate all'agricoltura".**

#### **Contrdeduzione:**

La proposta di modifica della perimetrazione delle aree agricole verrà sicuramente vagliata nella prossima variante al PTCP anche se fin da ora si premette che il carattere estensivo delle aree agricole era stato proposto oltre che in una logica funzionale a governare al meglio le trasformazioni urbane e territoriali orientandole verso criteri di sostenibilità ambientale (es. compattezza nuclei urbani, evitare frammentazioni della matrice agricole, evitare conurbazioni diffuse) anche in una logica di scala vasta oltre a quella provinciale considerando la scarsità di patrimonio agricolo con altissima qualità afferente al restante territorio Lombardo. Difatti, dopo 12 anni di gestione delle aree agricole strategiche si può confermare che vi sono stati riscontri positivi in termini di tutela paesistica e ambientale che difficilmente si sarebbero ottenuti con una perimetrazione delle aree agricole meno estensiva. Forse sarebbe più opportuno magari definire dei vari gradi di strategicità alle aree agricole vigenti facendo proprio il concetto di multifunzionalità fino ad ora solo accennato e inserito come buone pratiche tra i criteri del PTR. A tal proposito si veda la controdeduzione relativa all'osservazione di un privato in calce esposta.

#### **OSSERVAZIONI PROSSIMA VARIANTE PTCP - DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi DG Autonomia e Cultura**

In relazione ai Siti Unesco riconosciuti all'interno del territorio provinciale, ai fini del coordinamento della programmazione e promozione del territorio e della sua tutela, si richiede

di valutare l'inserimento nel Piano del Saper fare liutario della tradizione cremonese, iscritto nel 2012 nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Immateriale dell'Umanità, e della Riserva di Biosfera MaB "Po Grande".

In aggiunta, si segnala il censimento delle architetture del secondo Novecento, svolto in collaborazione da Regione Lombardia e Ministero della Cultura, disponibile sul sito tematico dedicato all'interno di Lombardia Beni Culturali:

- "Architettura in Lombardia dal 1945 ad oggi"

#### Controdeduzione

Tali suggerimenti verranno presi in considerazione per la prossima variante al PTCP ed essendo tale tematica legata al comparto turistico verrà proposta anche una revisione al Piano provinciale del Turismo quale strumento attuativo del PTCP.

#### **OSSERVAZIONI PROSSIMA VARIANTE PTCP DG - Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e semplificazione**

**Considerano che la Variante potrebbe essere l'occasione per arricchire la strategia provinciale cogliendo alcuni spunti delle programmazioni di settore regionale e in tal senso restano disponibili per eventuali approfondimenti. A titolo di suggerimento si richiama in particolare, tra i contenuti degli atti sopracitati, il concetto di ecosistema dell'innovazione, che potrebbe essere utilmente raccolto per stabilire delle connessioni con i 2 ATO provinciali.**

#### **Controdeduzione:**

Benché le tematiche proposte non siano di specifica competenza del PTCP, di fatto si intravedono criteri di sostenibilità certamente trasversali agli obiettivi della pianificazione territoriale, soprattutto per quanto riguarda la tutela paesistica; pertanto, tali indicazioni verranno tenute in considerazione per la prossima variante al PTCP.

#### **Osservazione PRIVATO - Arch. Gianni Roncaglia:**

**Nella Variante del P.T.C.P. per l'adeguamento al P.T.R. della Regione Lombardia finalizzata all'attuazione delle politiche per la riduzione del consumo di suolo non ho riscontrato iniziative per l'arresto del consumo di suolo agricolo che sta avvenendo da tempo da parte delle attività agricole intensive: monocoltura cerealicola ed allevamenti intensivi che hanno già compromesso la capacità resiliente del suolo agricolo, la scorta di carbonio nel suolo agricolo e le varie specie della biodiversità autoctona.**

**Nella variante oltre alla rigenerazione urbana effettivamente praticabile nel capoluogo provinciale ed in pochi altri centri urbani di rilievo e assai poco nei piccoli Comuni non compaiono concrete iniziative di rigenerazione territoriale degli ambiti agricoli, del paesaggio rurale, dei grandi centri agricoli dismessi, dei borghi rurali abbandonati e dei manufatti agricoli ed irrigui che hanno segnato da tempo il territorio rurale provinciale.**

**Sono necessari in sede di approvazione definitiva della variante l'inserimento nel Documento di piano e nel Piano delle regole di:**

**- un programma specifico e norme adeguate per la rigenerazione territoriale degli ambiti agricoli e del paesaggio rurale dismessi;**  
**- l'introduzione dello standard di ruralità negli ambiti rurali di prossimità ai centri urbani con l'avvio di attività per la multifunzionalità rurale.**

### **Controdeduzione:**

Informiamo che, pur condividendo le indicazioni forniteci, la presente variante al PTCP non tratta direttamente la tematica del ruolo dell'agricoltura in un'ottica multifunzionale per una tutela del patrimonio suolo/agricolo così come prospettata e auspicata.

Difatti un'agricoltura multifunzionale, oltre alla sua funzione primaria di produrre cibo e fibre, può anche "disegnare" il paesaggio, proteggere l'ambiente e il territorio e conservare la biodiversità, gestire in maniera sostenibile le risorse, contribuire alla sopravvivenza socio-economica delle aree rurali e garantire la sicurezza alimentare.

Si fa presente che il concetto di agricoltura multifunzionale viene introdotto per la prima volta in occasione dell'Earth Summit di Rio nel 1992, per essere poi ripreso nell'ambito delle discussioni relative alla politica agricola comune in ambito europeo.

A partire da quella data, temi come la tutela dell'ambiente e la biodiversità cominciano ad assumere un ruolo sempre più strategico e un peso sempre maggiore nella politica agricola comune, tanto da condizionare sempre più gli aiuti e i finanziamenti dell'Unione Europea verso il settore. In Italia il concetto di agricoltura multifunzionale è espresso e recepito nel Decreto legislativo n. 228 del 2001 che, in attuazione della cosiddetta "legge di orientamento del settore agricolo", che aveva posto le prime basi per una nuova configurazione giuridica e funzionale dell'impresa agraria anche se poi concretamente non si è proceduto oltre.

L'azienda agricola multifunzionale indicataci è quindi quella che esercita sì l'attività agrituristica e vende direttamente i propri prodotti, ma anche quella che svolge attività didattiche, cura e mantiene il verde pubblico, riqualifica l'ambiente, gestisce le aree venatorie e la forestazione, eleva il potenziale turistico di una determinata area e contribuisce allo sviluppo rurale del territorio.

Vista la pertinenza delle argomentazioni avanzate, che si rifanno a principi di sostenibilità di notevole interesse anche per il PTCP quale atto con efficacia paesaggistico-ambientale, è possibile confermare che il ruolo della multifunzionalità sarà oggetto di studio e inclusione nella prossima variante in quanto tale tematica richiede analisi ambientali e agronomiche nonché criteri pianificatori di altra natura per una sua proficua attuazione, e diversi rispetto a quelle proposte per la tematica del consumo di suolo di cui alla LR 31/2014; queste ultime comunque potranno fornire una base di riferimento soprattutto per quanto riguarda il tema della qualità dei suoli. Si fa presente comunque che, a fronte della normativa ad oggi in vigore, eventuali scelte strategiche che faranno eventualmente capo alla Pianificazione Provinciale in riferimento appunto alla tematica della multifunzionalità dell'agricoltura o in un'ottica di tutela del patrimonio suolo da attività di tipo intensivo potranno considerarsi solo come degli indirizzi da demandare alla pianificazione Comunale o intercomunale fatto salvo, un grande mutamento di paradigma mediante modifica alla legge per il governo del territorio (LR 12/05). Difatti secondo i dettami dell'art. 15 della medesima ad oggi non vi sono indicazioni pertinenti che possano orientare le scelte strategiche del PTCP verso la rigenerazione territoriale degli ambiti agricoli mentre, nel



corpus normativo del PTCP, è già incentivato il recupero del paesaggio rurale dimesso ma in riferimento ai soli elementi antropici (cfr. Cascine dimesse).

L'introduzione dello standard di ruralità negli ambiti rurali di prossimità ai centri urbani con l'avvio di attività per la multifunzionalità rurale come prospettato verrà valutato come potenziale indicatore per il piano di monitoraggio del PTCP.

A conclusione si fa presente che iniziative per l'arresto del consumo di suolo agricolo che sta avvenendo da parte delle attività agricole intensive non sono contemplate dalla LR 31/14.